

Spett.le **Soprintendenza alle Belle Arti
e Paesaggio per Venezia e Laguna**, alla c.a.:
- Soprintendente, arch. Emanuela Carpani
- Responsabile Ufficio Vincoli, dott.a Antonella Troncon

mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

oggetto: Torre piezometrica dell'acquedotto, località S. Andrea (Venezia).

Nel mese di dicembre del 2015, tre associazioni veneziane (Sezione di Venezia di Italia Nostra, Venezia Cambia e Comitato Ambientalista Altro Lido) indirizzavano a Codesta Soprintendenza una nota, qui riportata di seguito, per portare l'attenzione sulla torre piezometrica di S. Andrea di cui si prevedeva l'abbattimento. Con detta nota si invitava anzi a provvedere per quanto di competenza per la ri-apposizione del vincolo di tutela a suo tempo parzialmente revocato sulla base di presupposti sorprendentemente illogici (revoca sulla base di lamentate carenze strutturali, rispetto alla normativa oggi vigente, anziché diffida al detentore di effettuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza a maggior tutela del bene vincolato!).

Da allora, invero, la torre non pare denotare evidenti vizi di staticità con pericolo di crollo, tant'è che l'area ai suoi piedi è adibita costantemente a parcheggio. Da allora, peraltro, la stampa riporta ancora notizie di interesse al perseguimento dell'originario proposito volto a realizzare in quel sito un ampliamento dell'autorimessa adiacente con, per giunta, effetto contrario agli obiettivi della pianificazione urbanistica per quell'area e cioè di limitazione dei flussi automobilistici su Piazzale Roma. Di recente sono stati notati interventi con mezzi meccanici in loco; forse per eseguire sondaggi sui terreni?

Tutto ciò evidenzia, anche per la mancanza di una risposta esplicita al nostro citato appello, una non giustificata opacità sulla vicenda: sui presupposti e sugli atti per la rimozione del vincolo e sugli atti amministrativi seguenti. Si chiede quindi - anche in riferimento alle specifiche garanzie sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (d.lgs 195/2005) - un riscontro circostanziato, fermo restando comunque da parte nostra interesse e massima disponibilità ad un incontro.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti

07.07.2017



Marco Zanetti

via Paolo Renier, 2 – Lido di Venezia – c.a.p. 30126

tel.: 041 5261965 - 348 2682726 email: zanettimarco49@gmail.com

allegato: lettera ad oggetto *Torre piezometrica dell'acquedotto, località S. Andrea (Venezia). Richiesta di avvio d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale (D.lgs 42/2004, art. 12, c. 2)*, datata 9 dicembre 2015.

Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna

- alla Soprintendente, arch. Emanuela Carpani
- alla responsabile Ufficio Vincoli, dott.a Antonella Troncon

oggetto: Torre piezometrica dell'acquedotto, località S. Andrea (Venezia). Richiesta di avvio d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale (D.lgs 42/2004, art. 12, c. 2).

Con decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 09.05.2014 è stato revocato, in parte, il provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale ai sensi del D.lgs 42/2004 sul complesso immobiliare denominato "Acquedotto S. Andrea" (sito a Venezia, nel sestiere di S. Croce, in prossimità di campo S. Andrea) emesso in data 18.03.2008. Detta revoca ha riguardato la "Torre piezometrica" ivi insistente.

Si tratta di una struttura progettata e realizzata nel 1914 ad integrazione di un grande cisternone in muratura a volte da 10.000 mc di capacità massima realizzato alla fine dell'800 (1884) dalla *Compagnie Générale des Eaux pour l'Étranger* (ente realizzatore e gestore dell'acquedotto comunale di Venezia) che era stato dotato d'un impianto di pompe aspiranti e prementi azionate da motori a vapore, poi elettrici e diesel. In considerazione della possibilità di un blocco anche temporaneo di tali macchinari si pensò alla realizzazione di un "castello piezometrico" in cemento armato avente in sommità una cisterna della capacità ordinaria di 600 mc aumentabili fino ad 800, alla quota di m 32 sul m.m.; questa riserva d'acqua a quota elevata poteva garantire una fornitura alla città per tre quarti d'ora (il tempo ritenuto necessario per far entrare in funzione motori ausiliari) e per garantire una pressione costante nella rete (diminuendo con questo il rischio di guasto alle tubazioni per effetto della dinamicità delle pompe elevatorie). Il progetto curato dall'ing. Filippo Lavezzari, direttore tecnico della società dell'acquedotto veneziano, fu sottoposto al parere della Commissione Comunale per l'Ornato anche in ragione di esigenze estetiche per via della vicinanza alla chiesa e al campanile di S. Andrea ed alla sua visibilità (allora) dal Canal Grande. Fu reso parere positivo in data 22.07.1914 ed in effetti la costruzione denota una grande qualità ingegneristica ed architettonica, coerente con le tecniche di utilizzo del cemento armato più avanzate dell'epoca ed in linea con lo stile Liberty. Essa è tuttora perfettamente funzionante ed assieme all'adiacente cisternone ottocentesco, anch'esso funzionante seppure in misura ridotta per via di infiltrazioni nella parte inferiore (causate probabilmente dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale) costituisce un complesso di archeologia industriale di grande valore testimoniale. Anzi, più esattamente essa costituisce un brillante esempio architettura ed ingegneria industriale di primo 900 tuttora perfettamente funzionante.

Invero, le premesse e le motivazioni alla base del succitato provvedimento di revoca del regime vincolistico trascurano del tutto le ragioni del vincolo e prendono invece espressamente in considerazione altri elementi del tutto estranei alla *ratio* di tutela dei beni culturali, costituzionalmente garantita, disciplinata dal D.lgs 42/2004. In particolare, si citano:

- una nota in data 28.02.2013 con la quale la Corte d'Appello di Venezia rappresenta l'esigenza di demolire detta torre in quanto necessaria per realizzare in quel sito spazi di sosta "*per le autovetture dell'ufficio e per gli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti*" per le esigenze della vicina "Cittadella della Giustizia"; si tratta tuttavia di un'area affatto di competenza/proprietà di detta Amministrazione;
- una relazione tecnica redatta da uno studio di ingegneria nel novembre del 2012 che denotava grave rischio per la staticità dell'opera in caso di eventi sismici o atmosferici (venti di forte intensità) con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

Sulla base di tale relazione acquisita agli atti - e coincidente con quanto auspicato nella nota della Corte d'Appello - la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto chiedeva (in data 12.03.2013) alla Soprintendenza di Venezia la verifica della possibilità di revoca del vincolo. La Soprintendenza dava riscontro (in data 22.11.2013) ribadendo meramente le conclusioni della relazione strutturale succitata circa la pericolosità di crollo. Di conseguenza la Direzione Regionale (in data 16.12.2013) invitava la Soprintendenza ad avviare il procedimento di revoca del vincolo conclusosi per quanto appare prescindendo dalla verifica della possibilità di consolidamento statico della struttura vincolata e dalla verifica della congruità dell'intervento demolitorio così di fatto autorizzato con analoghe situazioni di rischiosità per altri edifici, torri, campanili, ecc. vincolati nello stesso ambito territoriale comunque esposti ad analoghi rischi di crollo a causa di eventi naturali quali terremoti e tornadi.

Come risulta dalla deliberazione n. 69 in data 14.05.2015 presa dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Venezia, l'interesse reale sotteso all'operazione di revoca del vincolo e demolizione della torre, corrisponde ad una operazione di compravendita tra la società Veritas spa (a controllo pubblico, gestore del servizio acquedottistico e di altri di interesse pubblico) e la società privata Garage San Marco s.p.a., interessata ad allargare la propria autorimessa adiacente al sito ove insiste la torre piezometrica, stabilita tra i due soggetti con atti di compravendita condizionata in data 27.07.2011 e 04.03.2014. In considerazione di questo elemento di conoscenza, la nota succitata della Corte d'Appello di Venezia (in data 28.02.2013) appare coonestare, quale esigenza d'interesse pubblico, una semplice transazione economica tra altri soggetti.

Quanto alla portata dell'unico presupposto della revoca del vincolo, estraneo peraltro alla logica che sta alla base dello stesso (il valore storico ed architettonico del bene), cioè la relazione ingegneristica citata dello Studio Favero & Milan, destano perplessità almeno un paio di fattori:

- che nessuna misura precauzionale sia stata da allora presa per interdire l'accesso di persone ai suoi piedi (la zona è tuttora adibita a parcheggio per i dipendenti di Veritas) e che anzi non sia provveduto per l'abbattimento ritenuto necessario dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia con nota in data 01.10.2013;
- che uno dei due titolari della studio di ingegneria si sia pubblicamente dissociato dalle conclusioni della perizia (La Nuova Venezia, 19.08.2015).

Infine, appaiono del tutto trascurati nel procedimento che ha condotto alla revoca del vincolo sulla torre piezometrica sia l'obbligo di legge di garantire la conservazione del patrimonio culturale da parte del suo proprietario o detentore (D.lgs, 42/2004, art. 1, comma 5), che il divieto di distruggerlo (D.lgs, 42/2004, art. 20, comma 1).

Si chiede pertanto di:

1. riesaminare in autotutela gli atti prodotti per la revoca del vincolo sulla torre piezometrica in quanto il relativo provvedimento finale appare privo in tutta evidenza dei presupposti giuridici e di fatto, ovvero l'accertamento della mancanza di interesse artistico e storico del bene;
2. conseguentemente, tenuto conto delle nuovo assetto degli uffici del Ministero dei Beni Culturali, avviare il procedimento d'ufficio ex art. 12, comma 2, del D.lgs 42/2004 per la riapposizione del vincolo in uno con il contiguo cisternone ottocentesco quale testimonianza della cultura tecnica ed architettonica del territorio;
3. avviare le procedure ispettive di cui all'art. 19, comma 1, del D.lgs 42/2004 volte ad accertare lo stato di reale conservazione del bene.

Ci si riserva di produrre eventuali altri elementi utili a documentare l'interesse storico-artistico del bene in parola e, certi dell'attenta considerazione di codesto Ufficio, si porgono i saluti migliori.

Venezia, 9 dicembre 2015



Lidia Fersuoch
presidente Sezione di Venezia di Italia Nostra



Marco Zanetti
presidente associazione Venezia Cambia



Salvatore Lihard
presidente associazione Comitato Ambientalista Altro Lido